In virtù degli articoli 21, 31 e 61 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS nn. [94/07](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692) – testo unico ufficiale, [76/08](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347), [79/09](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437), [51/10](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763), [40/12](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700) – Sigla: ZUJF, [14/15](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505) – Sigla: ZUUJFO, [11/18](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457) – Sigla: ZSPDSLS-1 e [30/18](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356)), degli articoli 3 e 7 della Legge sui servizi pubblici economici (Gazzetta Ufficiale della RS nn. [32/93](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1993-01-1350), [30/98](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1998-01-1224) – Sigla: ZZLPPO, [127/06](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5348) – Sigla: ZJZP, [38/10](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-1847) – Sigla: ZUKN e [57/11](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2638) – Sigla: ORZGJS40), dell'articolo 5 del Decreto sui servizi pubblici economici nel Comune di Isola – testo unico ufficiale (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 5/18) e degli articoli 30 e 100 dello Statuto del Comune di Isola – testo unico ufficiale (Bollettino Ufficiale n. 5/18), il Consiglio del Comune di Isola, riunitosi il ….. alla sua …. seduta ordinaria, accoglie il seguente

**Decreto di modifica e integrazione del Decreto sul porto comunale di Isola**

Articolo 1

Nel Decreto sul porto comunale di Isola (Bollettino Ufficiale n. 24/2015) si modifica il secondo comma dell'articolo 25 che recita ora come segue:

»Articolo 25

(divieto di trasferimento del diritto di uso dell'ormeggio)

(1) Il diritto di uso dell'ormeggio comunale non può essere trasferito ad altra persona fisica o giuridica e non vale per i casi di acquisizione del diritto all'uso dell'ormeggio con eredità per testamento, tranne per gli eredi del primo ordine di successione ereditaria e vale esclusivamente per le persone fisiche con residenza stabile nel comune di Isola.«

Articolo 2

Si modifica il primo comma dell'articolo 58, che recita ora come segue:

»Articolo 58

(imbarcazioni lunghe)

1. Nel termine di tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto non cessa il contratto sulla locazione delle zone di cui ai punti da 1 a 5 del quinto comma dell'articolo 4 del presente decreto all'utente dell'ormeggio comunale che attracca nel momento dell'entrata in vigore del presente decreto, in conformità al contratto sull'acquisizione dell'ormeggio, un'imbarcazione più lunga di 10 m (vedere dati nel registro delle imbarcazioni).
2. Uporabniku komunalnega priveza, ki ima ob uveljavitvi tega odloka na podlagi pogodbe o uporabi priveza privezano plovilo dolžine daljše od 10 m (podatek razbrati iz vpisnega lista), v roku treh let po uveljavitvi tega odloka preneha pogodba o najemu za območja iz 1. – 5. točke 5. odstavka 4. člena tega odloka.«

Articolo 3

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno dopo la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Comune di Isola.

Prot. n.: 373-1/2014

Data: …………

Il Sindaco

mag. Igor Kolenc